

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).**

**Art. 6**

*Trasferimenti alle Comunità montane alla Comunità collinare del Friuli*

**1.** Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.

**2.** Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1991, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:

a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo e zootecnico;

b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

**3.** Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1991, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10:

a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;

b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;

c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;

d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;

e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;

f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

(1)

**4.** Viene assegnato alle Comunità montane, per l' anno 1991, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.

(2)

**5.** Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.

**6.** Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:

a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultino iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali);

b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi statali);

c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali).

Note:

**1** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

**2** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003